



PROVINCIA DI LIVORNO

DECRETO DELLA PRESIDENTE N. 136 / 2022

OGGETTO: ART. 67 CCNL 21.05.2018 "DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE"
-COSTITUZIONE FONDO ANNO 2022. VERIFICA LIMITE TRATTAMENTO
ACCESSORIO 2022.

LA PRESIDENTE

VISTO l'art. 1 comma 55 e 66 della Legge 56/2014 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni";

VISTI gli artt. 13, 14 e 15 dello Statuto della Provincia di Livorno, relativi alle competenze e funzioni del Presidente della Provincia;

Premesso che:

- il D.lgs. n. 165/2001 prevede, come presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, la costituzione del Fondo per le risorse decentrate (inde Fondo);
- la costituzione del Fondo costituisce una competenza di ordine gestionale per le risorse stabili, come più volte ricordato dalla giurisprudenza e dai pareri della magistratura contabile, oltre che dalle indicazioni dell'ARAN, mentre l'incremento della parte variabile è di competenza dell'organo di governo;
- le risorse decentrate sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- nelle more della sottoscrizione del nuovo CCNL, le modalità di determinazione delle suddette risorse sono attualmente regolate dall'art. 67 del CCNL 21.05.2018 e risultano suddivise in:
 - A. UNICO IMPORTO CONSOLIDATO- IUC- DELLE RISORSE STABILI 2017** che presentano il consolidamento delle risorse stabili dell'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori;
 - B. RISORSE STABILI**, che presentano la caratteristica di "*certezza, stabilità e continuità*" e che, quindi, se legittimamente stanziati, restano acquisite al Fondo anche per il futuro;
 - C. RISORSE VARIABILI**, che presentano la caratteristica della "*eventualità e variabilità*" e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo;
- la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è fornita esaustivamente dall'art. 67 del CCNL 21.05.2018;

Considerato che la costituzione del Fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza esclusiva dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva integrativa e che, per quanto riguarda le relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva integrativa;

Visto l'art. 40 comma 3-*quinquies* del D.lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *“nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”*;

Visti

- l'articolo 1, commi da 557 a 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007);
- l'art. 1, comma 421 della Legge 190/2014 (legge Finanziaria 2015) che prevede per le sole Province e Città metropolitane l'obbligo di non superare la spesa di personale del 2014 ridotta del 50%;

Ricordati i seguenti limiti di legge, relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale, vigenti per gli anni 2015 e 2016:

- l'art. 9, comma 2-*bis*, ultimo periodo, del D.L. 78/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della legge 147/2013, il quale prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2015 le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del periodo precedente, ovvero per quanto operato nel quadriennio 2011-2014;
- l'art. 1, comma 236 della Legge 208/2015 il quale prevedeva che, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non potesse superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015;

Richiamato, per quanto riguarda gli anni dal 2017 in poi, l'art. 23, comma 2, del D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”*;

Visto l'art. 33 del DL 34/2019 comma 1-bis ha disposto per le province e le città metropolitane - in analogia a quanto già previsto per regioni e comuni- una nuova disciplina delle assunzioni di personale e di limite al trattamento accessorio, entrata in vigore con l'emanazione del decreto del Ministro per la Pubblica amministrazione del 11/1/2022 pubblicato in G.U. n. 49 del 28/2/2022, in particolare *“Il limite al trattamento*

accessorio del personale di cui all'[articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75](#), e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonche' delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018."

Visto il parere della Corte dei Conti della Lombardia n. 95/2020/PAR in particolare *"Per la determinazione del "valore medio pro-capite" occorre considerare (sommare) sia il valore del fondo relativo alle risorse per la contrattazione decentrata sia le risorse destinate alla remunerazione delle P.O."*

Vista la risposta della RGS n. 12454 del 15/1/2021 in particolare *"Pertanto la misura dell'incremento del limite a seguito dell'assunzione a tempo pieno di una singola unità di personale, è quantificato dal rapporto tra le seguenti due grandezze:*

- 1. fondo per la contrattazione integrativa 2018, come certificato dal collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'articolo 40-bis, primo comma del decreto legislativo n. 165/2001 e come trasmesso in sede di Tabella 15 "Fondi per la contrattazione integrativa" del Conto Annuale 2018, valutato al netto delle poste variabili che non rilevano ai fini della verifica del limite in oggetto (es. risorse non utilizzate fondi anni precedenti, incentivi per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del decreto legislativo n. 50/2016 eccetera);*
- 2. personale in servizio al 31 dicembre 2018 destinatario del fondo di cui al punto precedente (andrà quindi a titolo esemplificativo ricompreso il personale a tempo determinato, il personale con rapporto di lavoro part-time, il personale comandato presso l'amministrazione che accede al fondo, ed escluso il personale comandato esternamente all'amministrazione che non vi accede ecc.)."*

La quantificazione che precede va effettuata una unica volta, in quanto la norma non prevede modifiche di tale misura e distintamente per ciascuna categoria di personale interessata, attese le differenze della retribuzione accessoria previste per il personale con qualifica dirigenziale e personale del comparto.

La misura dell'incremento del limite per il complesso dell'amministrazione risulta così individuata dalla norma in oggetto: "Il limite ... è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite". Ciò comporta che il limite va adeguato in aumento in modo proporzionale agli incrementi di personale individuati dalla norma in eccesso rispetto al personale in servizio alla data del 31.12.2018, distintamente per il personale con qualifica dirigenziale ed il personale del comparto.

Al riguardo si evidenzia che il citato articolo 33 del decreto legge n. 34/2019 risulta finalizzato ad assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Pertanto si ritiene che vada preso in considerazione ai fini dell'adeguamento, in aumento o in diminuzione, del limite, unicamente il personale con contratto a tempo indeterminato che accede alle risorse accessorie, escludendo pertanto, diversamente dai conteggi indicati per la valorizzazione del valore medio pro-capite, il personale con contratto a tempo determinato ed avendo cura di escludere dal calcolo le assunzioni a tempo indeterminato di personale in precedenza in servizio a tempo determinato, il cui trattamento accessorio risulta già ricompreso nel fondo per la contrattazione integrativa.

Ai fini della individuazione delle unità presenti nell'anno di riferimento, si ritiene che questa vada individuata dalla presenza in servizio rilevata sulla base dei cedolini stipendiali erogati al personale che accede ai fondi della contrattazione integrativa. In base a tale approccio 12 cedolini stipendiali corrispondono ad una unità di personale a tempo pieno in servizio nell'anno; pertanto il numero dei cedolini stipendiali dei dipendenti

che accedono alle risorse accessorie individuate dalla norma diviso 12 restituisce il numero di dipendenti in servizio nell'anno di riferimento utile ai fini dell'applicazione della norma in questione, ferma restando la necessità di ricondurre gli stessi al tempo pieno, rapportando i cedolini con la percentuale di part-time del dipendente in servizio (a titolo esemplificativo, due dipendenti in part-time al 50% corrispondono alla fine dell'anno ad un dipendente a tempo pieno).

Tale metodologia – che è già nota alle amministrazioni in quanto prevista per la compilazione annuale della tabella 12 del Conto Annuale, cioè della rilevazione disposta dal titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165– consente di rilevare in modo operativamente semplice e verificabile le unità di personale aggiuntive rispetto al personale rilevato al 31.12.2018 ed in generale, ma soprattutto per le quantificazioni relative alle amministrazioni di dimensione ridotta, di tenere nel giusto conto gli effetti delle assunzioni e cessazioni avvenute in diverse date dell'anno.

Ciò premesso, la puntuale quantificazione dell'incremento di unità di personale con contratto a tempo indeterminato in servizio nell'anno di riferimento sarà determinata, a seguito di opportune verifiche operate a consuntivo, dalla differenza tra il numero di cedolini stipendiali effettivamente erogati nell'anno di riferimento diviso 12 (numero dei dipendenti su base annua) e le corrispondenti unità di personale in servizio al 31 dicembre 2018 arrotondate al secondo decimale ove necessario.

Ove le unità in servizio nell'anno di riferimento così calcolate risultino superiori a quelle in servizio al 31.12.2018, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n.75/2017 è adeguato in aumento, distintamente per ciascuna tipologia di personale, della seguente misura: numero delle unità di personale aggiuntivo rispetto a quello in servizio al 31.12.2018 moltiplicato per la relativa quota accessoria per dipendente calcolata secondo le indicazioni con riferimento a tale categoria di personale.”

Dato atto pertanto che ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 75/2017 anche per l'anno 2021, il totale delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale non può essere superiore a quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio;

Considerato che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010 e art. 1, comma 236 della Legge 208/2015, si intendono consolidate ai fini del vigente rispetto del limite anno 2016;

Preso atto che il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2021;

Richiamata la Circolare n. 25 del 10/05/2022 del M.E.F. - Ragioneria Generale dello Stato relativa al conto annuale 2021 che ai fini del rispetto del limite 2016 di cui all'art. 23, comma 2 del Dlgs 75/2017, prevede che vengano considerate le risorse destinate alla retribuzione accessoria per le seguenti macro categorie: Segretario Generale (senza convenzione come da nuove indicazioni), Dirigenti, Personale non dirigente, quest'ultima a sua volta comprensiva del Fondo risorse decentrate, Fondo straordinario e Fondo PO;

Ricordato che, alla luce della giurisprudenza della Corte dei conti e di diversi interventi interpretativi dal parte della Ragioneria generale dello Stato:

- non tutte le voci che costituiscono il fondo delle risorse decentrate rientrano nei limiti di cui all'art. 23 comma 2 del D.lgs. 75/2017, e tra queste a titolo esemplificativo :

- dall'1/1/2018 gli incrementi di cui alla lett. b) del comma 2 dell'articolo 67 del Ccnl 21.5.2018 (DIFFERENZIALI PEO);
 - dall'1/1/2019 gli incrementi di cui alla lett. a) del comma 2 dell'articolo 67 del Ccnl 21.5.2018 (€ 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31/12/2015);
 - dall'1/1/2018 gli incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e dall'art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017;
- vi sono voci retributive, relative comunque al salario accessorio dei dipendenti delle PP.AA., che pur non facendo parte del fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23 comma 2 del D.lgs. 75/2017 come di seguito indicate in base alle indicazioni della richiamata Circolare M.E.F. Ragioneria Generale num. 18/2021:
- retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa;
 - fondo del lavoro straordinario;
 - trattamento accessorio Segretari Comunali e Provinciali;

Dato atto quindi che la costituzione del fondo risorse decentrate potrà essere integrata, ma esclusivamente nella verifica dei limiti di cui all'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017 e che, quindi, lo stesso andrà quantificato nel rispetto del limite dell'anno 2016;

Considerato che la Provincia

- ha rispettato gli equilibri di bilancio 2022;
- nell'anno 2021 ha rispettato il tetto della spesa di personale con riferimento al dato medio del triennio 2011/2013 ridotto del 50% quale percentuale di riduzione obbligatoria prevista per le province dall'art. 1, comma 421 della Legge 23/12/2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) e che gli stanziamenti sul bilancio 2022 approvato sono avvenuti nel rispetto del medesimo limite di spesa;
- nell'anno 2021 la spesa di personale è stata mantenuta nel rispetto del tetto di spesa del personale secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 421 della Legge 190/2014 e dalle Linee guida della Funzione pubblica del 08/05/2018 e che gli stanziamenti sul bilancio 2022 approvato sono avvenuti nel rispetto del medesimo limite di spesa;

Premesso tutto quanto sopra, si ritiene necessario procedere in base alle regole contrattualmente vigenti alla quantificazione del Fondo delle risorse decentrate anno 2022 -tenuto conto di quanto di seguito dettagliato per le risorse stabili e per la risorse variabili- per poi quindi verificare la compatibilità dello stesso rispetto al vincolo di contenimento imposto dal D.lgs 75/2017 (non superamento importo del Fondo 2016) e conseguentemente determinare in via definitiva il Fondo risorse decentrate anno 2022;

RISORSE STABILI

Dato atto che

- ai sensi dell'art. 67, comma 2, lettera a) del CCNL 21.05.2018 e tenuto conto della nota prot. num. 169507 del 20/06/2019 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale le risorse stabili sono state incrementate di €. 24.627,20, importo che in quanto derivante da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non è assoggettato al limite di crescita dei fondi previsti dalle norme vigenti come anche esplicitato dalla dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 2016-2018;

- ai sensi dell'art. 67, c. 1, CCNL 21.5.2018 è stato determinato l'unico importo consolidato di tutte le risorse stabili relative all'anno 2017, come indicate nel conto annuale 2017 e certificate dal Collegio dei revisori;
- dal suddetto importo sono state portate in diminuzione le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative ed A.P., ivi comprese quelle delle posizioni organizzative operanti presso il Mercato del Lavoro trasferite dal 28/06/2018 e considerate ad anno intero;
- le suddette risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle PO ai sensi dell'art. 15, c. 5 del CCNL 21.05.2018 sono corrisposte a carico del bilancio dell'ente ed allocate in apposito stanziamento dello stesso;
- ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. u), CCNL 21/05/2018 - Decurtazione per incremento risorse destinate a PO è stata evidenziata in apposita voce come indicato dal conto annuale la decurtazione di € 24.627,20 operata sul fondo risorse decentrate per incrementate di pari importo le risorse destinate alle PO così come stabilito nel Contratto Integrativo dell'ente per il triennio 2019-2021 sottoscritto in data 18/11/2019;
- ai sensi dall'art. 67, c. 2, lett. b) la parte stabile è stata integrata con l'incremento scaturente dal riallineamento dei valori di posizione economica conseguenti alle nuove misure dei valori previsti dalla tabella B acclusa al CCNL del 21/05/2018 per l'anno 2019, incremento che, in quanto derivante da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non è assoggettato al limite di crescita dei fondi previsti dalle norme vigenti come anche esplicitato dalla dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 21.05.2018;

Dato atto altresì che la parte stabile è integrata ai sensi dell'art. 67, comma 2 lett. c) del CCNL 21.05.2018 dell'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni *ad personam* in godimento a seguito di num. 14 unità di personale cessate nel 2021, compresa la quota di tredicesima mensilità;

Dato atto che ai sensi dell'art. 67, comma 2, lett. g), CCNL 21/05/2018, la parte stabile è stata incrementata di €. 16.500,00 a fronte di una corrispondente riduzione stabile del fondo per il lavoro straordinario, così come stabilito a valere per l'anno 2021 nel Contratto Integrativo dell'ente anno 2020 sottoscritto in data 17/12/2020 e confermato nella pre-intesa al Contratto Integrativo dell'ente anno 2021 sottoscritta in data 02/08/2021;

Dato atto infine che ai sensi dell'art. 67, comma 2, lett. h), CCNL 21/05/2018 in virtù della applicazione dell'art. 33 del DL 34/2019 comma 1-bis, la parte stabile è stata incrementata di €. 86.473,35 non soggetto al limite, a fronte di un incremento di organico dai 134,75 dipendenti (conto annuale 2018 tab 12 mensilità 1863 meno 41 addetti trasferiti al 30/6/2018 diviso 12) del 31.12.2018 ai 147,83 previsti al 31.12.2022 (consuntivo addetti giugno + 150 per 6 mesi come dal piano del fabbisogno del personale in vigore ad oggi); tale calcolo è da rivedere a consuntivo sulla base dell'effettivo incremento di organico 2022;

Dato atto infine che non sussistono ulteriori condizioni per poter integrare le somme stabili del fondo e che pertanto le stesse risultano quantificate in base alle vigenti norme contrattuali in €. **1.710.263,52** di cui €. 129.997,83 non soggetti al limite di crescita del fondo, come dettagliato nella Tabella di costituzione del Fondo-risorse decentrate-stabili allegata al presente Decreto (ALLEGATO 1);

RISORSE VARIABILI

RITENUTO prevedere l'inserimento nel fondo risorse decentrate 2022 ai sensi dell'art. 67, c. 3, CCNL 21.5.2018, delle seguenti risorse variabili:

- ai sensi dell'art. 67, comma 3 lettera c), delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedono specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge, ed in particolare:
 - somme per incentivi per progettazione, per € 30.000,00 (come da note dei Responsabili di Servizio competenti agli atti del Servizio Personale), al netto di oneri riflessi ed Irap accantonate nei rispettivi capitoli, di cui 18.000,00 fuori limite in quanto relativi ad attività svolte sotto la vigenza del D.Lgs. n. 163/2006 (fino al 18.08.2014), del D.L. 90/2014 (dal 19.08.2014 al 18.04.2016) e del D.Lgs 50/2016 (dopo il 01/01/2018) e di cui 12.0000,00 soggette al limite in quanto relative al periodo 19.04.2016-31.12.2017;
 - compensi per avvocatura interna per sentenze favorevoli art. 27 CCNL 14/09/2000 per un totale di €. 25.848,14 (al netto di oneri riflessi ed Irap accantonate nei rispettivi capitoli), di cui €. 8.077,54 nel limite per sentenze favorevoli con spese compensate ed €. 17.770,60 fuori limite per sentenze favorevoli con vittoria di spese (somme a carico dei soccombenti), come da prospetto agli atti del Servizio Personale;
- ai sensi dell'art. 67, comma 3 lettera d), dell'importo una tantum pari ad €. 2.634,66, per frazione di RIA ed assegni *ad personam* in godimento dai num. 14 unità di personale cessate nel 2021, calcolato in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine anche il rateo della tredicesima, come da prospetto agli atti del Servizio Personale;
- ai sensi dell'art. 67, comma 3 lettera e), dell'importo una tantum pari ad €. 40.392,78 a titolo di risparmio a consuntivo nell'utilizzo delle somme destinate al pagamento dei compensi per lavoro straordinario anno precedente di cui all'art. 14 del CCNL 01/04/1999, come accertato in sede di consuntivo 2021 approvato con con Delibera del Consiglio provinciale num. 29 del 28/04/2022;
- ai sensi dell'art. 68, comma 1, dell'importo una tantum pari ad €. 34.831,51 a titolo di risorse stabili residue non integralmente utilizzate nell'anno precedente, come accertate in sede di consuntivo 2021 approvato con con Delibera del Consiglio provinciale num. 29 del 28/04/2022;
- ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett.i) dell'importo di €. 12.000,00 a seguito della corrispondente riduzione delle risorse destinate alla retribuzioni di posizione e di risultato delle PO effettuata ex art 15, comma 7;
- ai sensi dell'art. art. 22, comma 3-bis, del decreto legge n. 50/2017, come richiamato dall'art. 56 – ter del CCNL 21/05/2020, dei compensi per prestazioni straordinarie rese dal personale della polizia locale con oneri conto terzi pari ad €. 3.745,12, risorse che come precisato nel parere del MEF - RGS prot 257831 del 18/12/2018, essendo “ ... *neutrali ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica, non sono oggetto di conteggio ai sensi delle disposizioni di legge finalizzate al contenimento della spesa di personale e, segnatamente, l'art. I, commi 557 - 557-quater e 562 della L. n. 296/2006 e l'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 751/2017*”;

Dato atto che in base alle Deliberazioni della Corte dei Conti SS.RR. num. 51/20011, della Corte dei Conti Sezione Autonomie num. 7/2017, di varie pronunce delle sedi regionali delle Corte dei conti, nonché in base a numerose Circolari della RGS (da ultima Circolare n. 18 del 29/06/2021), le suddette risorse variabili costituiscono deroghe al tetto del fondo e quindi non devono essere considerate ai fini del rispetto del limite di cui all'art. 23, comma 2 D.lgs 75/2017, ad eccezione:

- della quota parte di compensi per incentivi funzioni tecniche pari ad €. 12.000,00;
- della quota parte di compensi per avvocatura interna per sentenza favorevole con spese compensate pari ad €. 8.077,54;
- dell'importo per frazione di RIA per personale cessato anno precedente pari ad €. 2.634,66;
- dell'importo di €. 12.000,00 inserito a seguito della corrispondente riduzione delle risorse destinate alla retribuzioni di posizione e di risultato delle PO effettuata ex art 15, comma 7;

Dato atto infine che non sussistono ulteriori condizioni per poter integrare le somme variabili del fondo e che pertanto le stesse risultano quantificate in base alle vigenti norme contrattuali in **€. 149.452,21** di cui €. 114.740,00 non soggetti al limite di crescita del fondo, come dettagliato nella Tabella di costituzione del Fondo risorse decentrate-variabili allegata al presente Decreto (ALLEGATO 1);

EVENTUALI DECURTAZIONI DEL FONDO

Dato atto

- della decurtazione ex art. 7, comma 4, lett. u) CCNL 21/05/2018 per incremento risorse destinate a P.O. per €. 24.627,20 regolarmente contrattata con la firma del Contratto Integrativo dell'ente per il triennio 2019-2021 in data 18/11/2019, così come indicata nella apposita voce;
- della decurtazione da operare sul Fondo per trasferimento a regime di funzioni e di trasferimenti di personale tramite portale mobilità pari ad €. 630.352,07;

Rilevato pertanto che la decurtazione da operare al fondo ammonta complessivamente ad **€. 654.979,27** e che a seguito delle suddetta riduzione il Fondo risorse decentrate risulta conseguentemente quantificato in **€. 1.204.736,45** di cui €. 244.737,83 non soggetti al limite di crescita del fondo come dettagliato nella tabella di costituzione del Fondo risorse decentrate - totale allegata al presente Decreto (ALLEGATO 1);

Considerate le risorse quantificate per le ulteriori componenti della macrocategoria Personale non dirigente rilevanti ai fini del limite (Fondo Po e Fondo straordinario) come indicate nella tabella di costituzione dei fondi salari accessori previste allegata al presente Decreto (ALLEGATO 1);

Riduzione ex art. art. 23, comma 2 D.lgs 75/2017

Verificato che il fondo così come quantificato, al netto delle risorse non soggette al limite, non rispetta i vincoli e i limiti di cui all'art. 23 comma 2 del D.lgs. 75/2017 e **ritenuto** pertanto decurtare ulteriormente il fondo di **€. 231.629,08** quale importo corrispondente alla differenza tra fondo 2022 e fondo 2016, come rappresentato nella tabella di verifica del limite al trattamento accessorio allegata al presente Decreto (ALLEGATO 2);

Dato atto pertanto che a seguito di tutte le operazioni di verifica come sopra rappresentate, il Fondo risorse decentrate anno 2022 risulta definitivamente quantificato in **€. 973.107,37** come dettagliato nella tabella di costituzione del Fondo risorse decentrate – totale Fondo allegata al presente Decreto (ALLEGATO 2);

Viste le ulteriori risorse che la richiamata Circolare del MEF- Ragioneria Generale dello Stato num 25/2022 prevede di considerare ai fini della verifica del limite complessivo d'ente come di seguito indicate:

- ulteriori componenti della macrocategoria Personale non dirigente e cioè Fondo Posizioni organizzative e Fondo straordinario, come quantificate nella tabella allegata al presente Decreto (ALLEGATO 2);
- le risorse destinate al trattamento accessorio del Segretario Generale come indicate nella suddetta Circolare, ma con la convenzione e con gli oneri al 100% in quanto ente capofila, e quantificate nella tabella allegata al presente Decreto (ALLEGATO 3);

Verificato altresì, come indicato dalla richiamata Circolare del MEF- Ragioneria Generale dello Stato num 25/2022, che sia le singole macro categorie rilevanti ai fini della verifica del limite che il totale complessivo delle risorse d'ente anno 2022 rispetta il limite 2016, come rappresentato nella tabella di verifica del limite al trattamento accessorio complessivo allegata al presente Decreto (ALLEGATO 4);

Tenuto conto che il Fondo per le risorse decentrate 2022, così come definito con il presente atto, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della legge 296/2006 ed all'art. 1, comma 421 della Legge 190/2014;

Visti

- la Delibera del Consiglio Provinciale n. 8 del 31/01/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024 ed il DUP 2022-2024, e s.m.i;
- il Decreto della Presidente num. 12 del 01/02/2022 con il quale è stato approvato il PEG 2022, e s.m.i;
- la Delibera del Consiglio provinciale num. 29 del 28/04/2022 con la quale è stato approvato il conto consuntivo 2021

in cui sono state stanziare ed assegnate le risorse per la contrattazione decentrata così come definite con il presente Decreto;

Preso atto che della presente costituzione sono già state impegnate le somme relative ai rispettivi istituti contrattuali di natura fondamentale e o fissa e continuativa:

Richiamato il D.lgs. n. 118/2011, ed in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2), che definisce al punto 5.2 la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

Dato atto che questa Amministrazione ha provveduto, ai sensi dell'art. 40 bis del D.lgs. 165/2001 relativamente al trattamento accessorio 2021, all'invio al M.E.F. ed alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente - Amministrazione Trasparente- Sezione Personale - Contrattazione integrativa- Costi contratti integrativi - della scheda informativa 2 "contrattazione integrativa" e della Tabella 15 "costituzione e destinazione dei fondi per il trattamento accessorio" del Conto annuale, all'elaborazione, quale parte essenziale del processo di contrattazione integrativa, della relazione tecnico-finanziaria e della relazione integrativa (certificate dall'organo di revisione) relativamente al contratto decentrato 2021 ed alla trasmissione all'A.R.A.N. del contratto e della relazione di cui sopra, unitamente alla trasmissione al C.N.E.L.;

Dato atto altresì che relativamente al trattamento accessorio 2021, questa Amministrazione ha già provveduto all'invio al M.E.F. del conto annuale 2021 e alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente - Amministrazione Trasparente- Sezione

Personale - Contrattazione integrativa- Costi contratti integrativi - della suddette schede/tabelle;

Dato atto che la quantificazione del Fondo per il trattamento accessorio del personale dipendente è correlata all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali, come risulta in ultimo dalla Relazione sulla performance anno 2021, approvata con Decreto della Presidente num. 99 del 26/05/2022 e validata dal Nucleo di Valutazione in data 30/05/2022, nonché dal vigente Sistema per la misurazione e la valutazione della performance dell'Amministrazione provinciale;

Dato atto del parere num. 12 del 04/08/2022, conservato agli atti, reso dal Collegio dei revisori dei conti ai fini della certificazione delle risorse inserite nei Fondo risorse decentrate 2022 così come previsto nelle Circolare MEF – Dipartimento ragioneria generale dello stato relative alla redazione del conto annuale, secondo quanto raccomandato dalla circolare della RGS n. 25/2012 (da ultimo Circolare num 25/2022);

Dato atto che il presente Decreto sarà trasmesso alle OO.SS. ed alle RSU;

Ricordato che l'ente potrà, in ogni momento, procedere a riquantificare il fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, alla luce di eventuali mutamenti legislativi, contrattuali o situazioni che giustifichino la revisione di quanto attualmente costituito con particolare riguardo ad incentivi progettazione e propine avvocati una volta acquisite a consuntivo le somme a tale titolo corrisposte a valere sul fondo 2022,;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico degli Enti Locali, con l'assistenza del Segretario Generale;

DECRETA

1. **di dare atto** che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. **di dare atto** che, in applicazione di quanto disposto dall'art 67 del CCNL Funzioni Locali del 21.05.2018 ed operate le decurtazioni imposte dai vigenti limiti in materia di trattamento accessorio del personale, il Fondo risorse decentrate per l'anno 2022 è costituito in €. **973.107,37**, e che lo stesso rispetta quanto previsto all'art. 23, comma 2, del D.lgs. 75/2017, come da ALLEGATO 2 al presente Decreto;
3. **di dare atto** che, in applicazione di quanto disposto dalla Circolare n. 25 del 10/06/2022 del M.E.F. - Ragioneria Generale dello Stato relativa al conto annuale 2021 ai fini del rispetto del limite 2016 di cui all'art. 23, comma 2 del Dlgs 75/2017, sia le singole macro categorie rilevanti ai fini della verifica del limite che il totale complessivo delle risorse d'ente anno 2022 rispettano il limite 2016, come rappresentato nella tabella di verifica del limite al trattamento accessorio complessivo allegata al presente Decreto (ALLEGATO 4);
4. **di dare atto** che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamento, alla luce di eventuali

mutamenti legislativi, contrattuali o situazioni che giustificano la revisione di quanto attualmente costituito con particolare riguardo ad incentivi progettazione e propine avvocati una volta acquisite a consuntivo le somme a tale titolo corrisposte a valere sul fondo 2022;

- 5. di dare atto** che il Fondo come definitivamente quantificato in **€. 973.107,37** è stato oggetto di specifica previsione in sede di stanziamenti per il Bilancio 2022 e trova copertura finanziaria, nel rispetto del principio della competenza finanziaria ex D.lgs 118/2021, nei seguenti capitoli del Bilancio 2022 afferenti la spesa di personale.
- **per €. 240.000,00 sul capitolo 10109011/2** Retribuzioni – Art. 15, comparto B, codice V livello 1010101008, codice COFOG 13, Codice europeo 8, impegnato €. 240.000,00 - Impegno n. 112/2022;
 - **per €. 598.289,81 sul capitolo 10109011/3**, Fondo Progressioni orizzontali, codice V livello 1010101004, codice COFOG 13, Codice europeo 8, su un totale stanziato di €. 649.687,55 impegnato per euro 380.000,00 - Impegno n. 113/2022;
 - **per €. 8.077,54 sul capitolo 101020116**, compensi avvocatura spese compensate, codice V livello 1010101004, codice COFOG 13, Codice europeo 8, non ancora impegnato;
 - **per €. 17.770,60 sul capitolo 1011113**, compensi avvocatura vittoria di spese, codice V livello 1010101004, codice COFOG 13, Codice europeo 8, non impegnato;
 - **per €. 30.000,00 sul capitolo 101090140**, incentivi progettazione dipendenti, codice V livello 1010101004, codice COFOG 13, Codice europeo 8, non impegnato;
 - **per €. 18.419,11 sul capitolo 1011035**, Risorse decentrate Economie anno precedente, codice V livello 1010101004, codice COFOG 13, Codice europeo 8 non impegnato;
 - **per €. 4.431,81 sul capitolo 10106014**, Risorse decentrate Economie anno precedente, codice V livello 1010101004, codice COFOG 13, Codice europeo 8 impegno da reiscrizione n. 412/2022;
 - **per €. 11.980,60 sul capitolo 10301011**, Risorse decentrate Economie anno precedente, codice V livello 1010101002, codice COFOG 82, Codice europeo 8 impegno da reiscrizione n. 416/2022;
 - **per €. 40.392,78 sul capitolo 1011036**, Economie anno precedente straordinario, codice V livello 1010101004, codice COFOG 13, Codice europeo 8, non impegnato;
 - **per €. 3.745,12 sul capitolo 1011013**, straordinario polizia servizi a privati, codice V livello 1010101003, codice COFOG 13, Codice europeo 8, non impegnato;

5. di dare atto che le risorse per posizioni organizzative, fondo straordinario e fondo trattamento accessorio segretario trovano copertura negli appositi stanziamenti previsti nei rispettivi capitoli del bilancio 2022;

6. di dare atto del parere num. 12 del 04/08/2022 conservato agli atti, reso dal Collegio dei revisori dei conti ai fini della certificazione delle risorse inserite nel Fondo risorse decentrate 2022 così come previsto nelle circolari MEF – Dipartimento ragioneria generale dello stato relative alla redazione del conto annuale, secondo quanto raccomandato dalla circolare della RGS n. 25/2012, (da ultimo Circolare num 25 del 10/06/2022);

7. di trasmettere il presente atto alla Responsabile del Servizio Finanziario, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.lgs 126/2014, dando atto che gli impegni di spesa, a titolo di salario accessorio a favore del personale dipendente, sono assunti nei limiti degli stanziamenti di

competenza del bilancio di previsione 2022, con eventuale imputazione all'esercizio finanziario 2022, qualora in tale esercizio l'obbligazione giuridica passiva sarà esigibile;

8. di subordinare l'effettiva imputazione delle somme quantificate, mediante costituzione Fondo pluriennale vincolato (FPV), alla sottoscrizione definitiva dell' accordo economico 2022 entro il 31 dicembre corrente anno, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l'esigibilità della spesa e l'imputazione (FPV),

9. di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U.;

10. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione: *Amministrazione trasparente> Personale> Contrattazione integrativa*, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente decreto è esecutivo dalla data di sottoscrizione.

Lì, 09/08/2022

LA PRESIDENTE
BESSI MARIA IDA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)